



Circ. int. n. 223

Matera, 07 maggio 2018

Ai Docenti  
 Ai studenti delle III, IV e V classi

Al Direttore SGA  
 Atti - SEDE

**Oggetto: presentazione delle attestazioni di crediti formativi - Scadenze 19 e 31 maggio**  
**Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.**

Si riportano i termini ultimi per la presentazione, all'ufficio protocollo della scuola, degli attestati di attività riconoscibili come credito formativo:

<b>Terze e quarte classi: 31 maggio p.v.</b>	<b>Quinte classi: 19 maggio p.v.</b>
--	--------------------------------------

Si riassumono i punti salienti del citato Decreto Ministeriale cui, per completezza, si rimanda:

1. le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;
2. la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico;
3. la nota prot. A00DRABA del 21 giugno 2011 dell'Ufficio scolastico regionale di Basilicata, chiarisce che potranno essere valutate tutte quelle esperienze che, pur attuate dentro la scuola, si configurano quali attività regionali, nazionali o europee. Ne consegue che le certificazioni di enti esterni, conseguite a scuola, tipo ECDL o Cambridge, sono da considerarsi credito formativo;
4. la documentazione riguardante l'esperienza deve comprendere:
  - a. l'attestazione rilasciata dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l'esperienza contenente una sintetica descrizione della stessa;
  - b. se avvenuta all'estero, l'attestazione deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Sono fatti salvi i casi di esonero previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia;
5. le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al punto precedente, devono:
  - a. essere emesse da enti legittimati a rilasciare certificazioni riconosciute nel Paese di riferimento;
  - b. recare l'indicazione del livello di competenza linguistica raggiunto secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER;
  - c. se rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel Paese di riferimento, non necessitano di legalizzazione.
6. Non potranno essere considerati come crediti formativi le attestazioni conseguite al di fuori del periodo 1° settembre c.a. e le scadenze indicate in tabella. Parimenti dette attestazioni non potranno essere considerate l'anno scolastico successivo poiché non conseguite in quell'anno scolastico.

La presente, affissa all'albo e/o pubblicata sul sito internet dell'Istituzione scolastica, vale come notifica ai sensi: dell'art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell'art. 32 L. 69/09 e della L. 33/13 riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali.

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Antonio Epifania

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993